

ACCORDO CONCERNENTE LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 31 DEL CCNL 22.01.2004 PER L'ANNO 2016

L'anno duemilasedici, il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 9.00 presso l'Amministrazione del Comune di Montebelluna, si è riunita la delegazione trattante, costituita ai sensi dell'art.10 del C.C.N.L. 1 aprile 1999, per la stipula dell'accordo concernente la ripartizione del fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 31 del CCNL 22.01.2004.

La delegazione trattante è così composta:

- PER LA PARTE PUBBLICA:

- dr. Ivano Cescon

Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica.

- dr.ssa Fiorella Lissandron, Dirigente Settore 2^ Economia e Welfare

- PER LA PARTE SINDACALE:

i componenti della rappresentanza sindacale aziendale unitaria:

- Bottacin Marta

- Candon Ermanno

- Martin Patrizia

- Zavarise Paola

- Netto Antonio

- Groppo Denis

- Minopoli Umberto

- Trevisin Angela

- Gallina Giuseppina

i rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie dei C.C.N.L.

- F.P.CGIL Lopin Alberto

- F.P.CISL Carraretto Silvia

- F.P.L.UIL Pinton Umberto

PREMESSO CHE:

- Le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate) sono disciplinate dall'art. 31 del CCNL 22.01.2004, che a sua volta richiama gli artt. 15 e 17 del CCNL 1.4.1999;

- Ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. a) del CCNL 1.4.1999 sono materia di contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente, tra l'altro, "i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell'art. 15 per le finalità previste dall'art. 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso art. 17";
- In data 10 ottobre 2013 è stato sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrativo per il triennio 2013-2015;
- Ai sensi dell'art. 1 comma 4 del contratto collettivo decentrato integrativo per il triennio 2013-2015 il contratto medesimo conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo, salvo il caso in cui intervengano contrastanti norme di legge o di contratto nazionale;
- In data 19 dicembre 2016 è stata sottoscritta la preintesa dell'accordo per la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2016;
- In data 22 dicembre 2016 la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 236 ha autorizzato la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell'accordo definito per la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2016.

Le parti convengono quanto segue:

Art. 1

Utilizzo del fondo

Il totale delle risorse del fondo di cui all'art. 31 del CCNL 22.01.2004, per l'anno 2016 viene utilizzato per le finalità di cui all'art. 17 del CCNL 1.4.1999 nelle forme precisate nell'allegato A) così come previsto dal contratto collettivo decentrato integrativo del 10.10.2013 e dal presente accordo.

Art.2

Compensi per Specifiche Responsabilità

Ai sensi dell'art.36, comma 2 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004 -che integra l'art. 17 comma 2 del C.C.N.L. 1.4.1999, aggiungendo la lett. "i"- è istituita una particolare indennità da definire annualmente in sede di contrattazione, per gli Ufficiali di anagrafe, stato civile, elettorale, servizi tributi, archivisti informatici, personale degli U.R.P., della protezione civile, messi notificatori con compiti di Ufficiale giudiziario e formatori professionali, cui siano affidate specifiche responsabilità con atto formale dell'Ente (determinazioni del dirigente del settore/responsabile del servizio), nell'importo massimo di euro 300,00 annui.

Inoltre, l'art. 17, comma 2, lett. f) del C.C.N.L. 1 aprile 1999 e successive modifiche ed integrazioni, prevede l'indennità per compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, nella misura massima di 2.500,00 euro l'anno.

In ossequio a quanto previsto nei commi precedenti e quanto stabilito dal C.C.D.I. 2013-2015, in particolare agli artt. 18 e 19, si concorda l'attribuzione delle seguenti indennità:

- a) Specifiche responsabilità di cui all'art. 17 comma 2 lett. "i" del ccnl 1.4.1999:
 - al personale dei servizi demografici come sopra indicati viene corrisposta una indennità di €. 300,00 annui;
 - al personale del servizio protocollo, addetto al protocollo informatico, viene corrisposta un'indennità € 300,00 se di cat. C ed €. 200,00 se di cat. B3.

Tali indennità sono rapportate al periodo di presenza in servizio e verranno decurtate in caso di periodi di assenza continuativa superiore ad un mese (con esclusione delle ferie) e all'orario lavorativo nel caso di rapporto a tempo parziale.

Per tali indennità viene stabilito un fondo di euro 4.000,00=

b) Specifiche responsabilità di cui all'art. 17 comma 2 lett. "f" del ccnl 1.4.1999:

- al personale di cat. D che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative o di alte professionalità, viene attribuita un'indennità per compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, utilizzando i seguenti criteri (come disposto dal c.c.d.i. 2013-2015 art. 19 comma 2):

- a) particolare complessità della struttura in cui si esplicano le responsabilità. La complessità è desumibile dall'articolazione della struttura in più unità o dalla rilevanza delle funzioni di front office in relazione alla consistenza quantitativa dell'utenza. E' richiesto un numero minimo di 5 dipendenti assegnati all'ufficio (compreso l'incaricato); importo max 1.500 euro;
- b) responsabilità istruttorie, con elevato livello di autonomia, di procedimenti particolarmente complessi, cui sono correlati rilevanti profili di responsabilità amministrativa; rilevanza del budget di entrata o di spesa; importo max 1.500 euro;
- c) responsabilità istruttorie, con elevato livello di autonomia, di procedimenti complessi caratterizzati dalla gestione, in via continuativa, di rapporti e relazioni con utenti o interlocutori esterni di natura comunicativa, informativa e di confronto; coordinamento nuclei, squadre o gruppi; importo max 1.250 euro;

Gli incarichi di cui sopra sono stati formalmente assegnati dai dirigenti.

Viene riconosciuta l'indennità di cui alla lettera c) al dipendente di cat. B3 che coordina le attività del nucleo di protezione civile, a seguito di incarico formalmente autorizzato.

Tali indennità sono rapportate al periodo di presenza ed all'orario lavorativo nel caso di rapporto a tempo parziale e verranno decurtate in caso di periodi di assenza continuativa superiore ad un mese (con esclusione delle ferie).

per compensare tali indennità viene definito un fondo di euro 8.894,64.

Art. 3

Indennità maneggio valori

Viene riconosciuta all'Economo Municipale nella misura stabilita dal C.C.D.I. 2013-2015 art. 17 per un massimo annuale di euro 350,00.

Art. 4

Produttività

La "produttività" viene erogata secondo i criteri previsti dal C.C.D.I. 2013-2015 art.12. Il fondo destinato alla produttività è di euro 33.349,58=.

Art. 5

Fondo per la retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative

L'importo della quota parte del fondo per le risorse decentrate destinato all'indennità di risultato delle p.o. è pari al 10% massimo della retribuzione di posizione (totale fondo di posizione e di risultato 114.407,00)

Art. 6 Incentivo Asilo Nido

Al personale educativo dell'Asilo Nido viene riconosciuta un'indennità di 40,00 euro ciascuno (per il personale a tempo pieno o rapportati all'orario di lavoro in caso di rapporto a tempo parziale) per la settimana di apertura del nido eccedente le 42 settimane, così come previsto dall'art. 32 comma 5 del CCNL 14.09.2000 (totale euro 280,00).

Art. 7 Compensi previsti da particolari disposizioni di legge

In riferimento a quanto previsto dall'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL 01.04.1999, ai dipendenti cui si applica il presente accordo decentrato sono erogati emolumenti ai sensi dei specifici regolamenti e/o provvedimenti vigenti nell'ente (totale euro 1.242,00).

Per quanto riguarda gli incentivi alla progettazione e/o per funzioni tecniche viene previsto un fondo di euro 39.500,00.

Norma finale

Le indennità e/o compensi previsti dal presente accordo al punto 2 non potranno essere tra loro cumulati ad eccezione dell'indennità per maneggio valori che potrà essere cumulata con quella per specifiche responsabilità.

Si intendono altresì mantenute le indennità definite e disciplinate direttamente dalla contrattazione nazionale o da specifiche disposizioni normative.

PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE
DI PARTE PUBBLICA

PER LA RAPPRESENTANZA SINDACALE

Cescon Ivano

F.P.CGIL Lopin Alberto

Lissandron Fiorella

F.P.CISL Carraretto Silvia

F.P.L.UIL Pinton Umberto

R.S.U.

Il Segretario Verbalizzante
Calabretto Graziana